

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con propria determina n. 132 del 24/09/2004, il Responsabile dell'Area Tecnica, approvava il verbale di gara del 19/09/2007 e, per l'effetto, affidava l'incarico professionale per la redazione della nuova pianificazione urbanistica, costituita dal P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) e dell'annesso R.E.U. (Regolamento Edilizio ed Urbanistico) al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dal Prof. Arch. Valter Fabietti (capogruppo mandatario) con l'Arch. Alessandra Fuinanza, l'Arch. Sonia Occhi, l'Arch. Andrea Sorrentino e l'Ing. Guglielmo Elia (mandanti), aggiudicatario della gara di cui al bando del 22/05/2007, a procedura aperta ai sensi dell'art. 91 del Nuovo Codice degli Appalti di cui D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e dell'art. 69 della Legge Regionale 16/04/2002, n. 19 e s.m.i.;
- Che avverso l'avvenuto affidamento dell'incarico, e prima di procedere alla ratifica dello stesso con apposita convenzione, l'Ing Enrico Puleo, capogruppo mandatario del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con il Prof. Arch. Leonardo Urbani e l'Ing. Massimo Grizzaffi, mandanti, che aveva conseguito il secondo punteggio più alto rispetto agli altri concorrenti che avevano partecipato alla gara, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in data 19/11/2007, come da copia pervenuta in atti il 23 successivo e registrata al n. 7714 di Prot., per l'annullamento della citata determina n. 132 del 24/09/2007;
- Che l'adito Tribunale, con propria Ordinanza n. 887/2007 del 13/12/2007, pervenuta l'11 febbraio 2008 ed acquisita in atti al n. 1054 di Prot., a parziale accoglimento del ricorso, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato atteso che ".....Ad un sommario esame il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza, in particolare in relazione alla censura relativa alla evidenziazione, per il controinteressato, di un numero di incarichi valutabili superiore a quello previsto dal bando.....";
- Che con determina n. 111 del 9/10/2008, il Responsabile dell'Area Tecnica, in ottemperanza al dispositivo contenuto nell'Ordinanza di cui al punto che precede, procedeva alla revoca dell'incarico conferito con l'impugnata determina n. 132 del 24/09/2004 e determinava di sottoporre all'Amministrazione Comunale, per una valutazione, e quindi un atto di indirizzo, su come procedere, nell'esclusivo interesse dell'Ente, di attendere, cioè, il giudizio di merito definitivo, dai tempi incerti, ovvero di disporre, per ragioni di interesse pubblico e di speditezza dell'azione amministrativa, la riapertura del procedimento con la nuova attribuzione dei punteggi applicando il precetto contenuto nell'ordinanza cautelare, in pendenza dei ristretti tempi prescritti dall'art. 65 della legge urbanistica regionale, per come per altro si legge nel parere legale richiesto dal Responsabile dell'Area Tecnica all'Avv. Rosario Piccioni nominato da questa Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 162 del 29/11/2007, per rappresentare e difendere il Comune per il citato ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, per come meglio sopra specificato.

Quanto sopra premesso.

VISTI gli atti citati nella premessa

VISTO l'art. 65 della legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n. 19 per come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008.

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto contenuto ed evidenziato nella determina n. 111 del 9/10/2008 e del parere legale espresso dall'Avv. Rosario Piccioni, nominato da questa Giunta Comunale per rappresentare e difendere il Comune per il ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, di cui in premessa.
2. Di impegnare, di conseguenza, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale a procedere, nell'esclusivo interesse dell'Ente per ragioni di interesse pubblico e di speditezza dell'azione amministrativa, alla riapertura del procedimento con la nuova attribuzione dei punteggi ai concorrenti che avevano partecipato al bando di gara del 22/05/2007 applicando il precetto contenuto nell'ordinanza cautelare n. 887/2007 emessa il 13/12/2007 dal TAR Calabria, in relazione ai tempi incerti per la conclusione del giudizio di merito definitivo ed in pendenza delle scadenze imposte dall'art. 65 della legge urbanistica regionale 16 aprile 2002, n. 19, per come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008, che dispone, fra l'altro, la nomina di Commissari ad acta a cura del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione per l'avvio della procedura di redazione della nuova pianificazione urbanistica.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 10/10/2008

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 14/10/2008 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/10/2008 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **14/10/2008**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella